

REPERTORIO N. 12332

FASCICOLO N. 9124

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

Addì 23 (ventitré) aprile 2025 (duemilaventicinque).

In Firenze, Largo Brambilla n.3.

Alle ore 9 (nove) e minuti 30 (trenta).

Innanzi a me **Dottoressa SERENA MEUCCI**, Notaio in Sesto Fiorentino, iscritta al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

E' PRESENTE

- **TONFONI FABRIZIO**, nato a Prato il 20 maggio 1967, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui in appresso, codice fiscale TNF FRZ 67E20 G999N.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società per azioni:

- **"IMMOBILI A.O.U. CAREGGI S.P.A."** con unico socio, con sede in Firenze, Largo G. Alessandro Brambilla n.3, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e Partita IVA 06262660480, Numero REA FI - 613886 capitale sociale di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) interamente versato, Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di A.O.U. Careggi e mi richiede di far constare con il presente verbale dello svolgimento e delle deliberazioni della parte straordinaria dell'assemblea dei soci della predetta società, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- Modifiche statutarie relative all'articolo 2. Oggetto.

Parte ordinaria

- Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;

- Nomina nuovo organo amministrativo;

- Varie e eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto dello svolgimento della predetta Assemblea relativamente alla parte straordinaria nel modo seguente:

ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Comparente, nella qualità, il quale constata, dichiara, verifica ed accerta:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nelle modalità previste dal vigente statuto all'art. 11.3;

- che è presente l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale e cioè:

"**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI**", con sede in Firenze, Largo Brambilla n 3, codice fiscale e partita IVA 04612750481, in persona del dottor Dario Rosini, nato a Castel del Piano (GR) il 04/08/1970, giusta delega da rimanere depositata agli atti della società;

- che dell'organo amministrativo sono presenti: se medesimo, Presidente del Consiglio di amministrazione e Lombardi Valentina, nata a Prato il 02/06/1969 e risulta intervenuta in audio/video collegamento, Magliozzi Marina, nata a Priverno (LT) il 17/01/1965;

- che del Collegio Sindacale risultano intervenuti in audio/video collegamento tutti i componenti, e precisamente:

Gabriele Bonoli, nato a Rimini il 02/01/1963, Presidente, Angelita Benelli, nata a Lastra a Signa il 26/12/1966 e Michele Scopelliti, nato a Prato il 07/06/1966, Sinda-

Registrato all'Agenzia
delle Entrate Ufficio
Territoriale di Firenze
il 30/04/2025
al n. 17655
serie 1T
Euro 356,00

ci effettivi;

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

e dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione di tutti i presenti ai sensi del vigente Statuto, e di aver verificato la regolarità della costituzione della presente Assemblea ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e la regolarità del collegamento audio e video ai sensi dell'art. 11 dello statuto stesso e pertanto che la stessa Assemblea è atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea l'opportunità di modificare, ampliandolo, l'oggetto sociale della Immobili Careggi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 dell'art. 7, comma 7 lettera a) dello stesso D.Lgs n.175/2016.

Il Presidente dà quindi lettura dell'articolo 2 relativo all'oggetto sociale, nel nuovo testo qui di seguito riportato:

"Articolo 2. Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto:

- la gestione e commercializzazione degli spazi commerciali del padiglione di ingresso di Careggi (N.I.C.) e di qualsiasi eventuale altro spazio utilizzabile a questo fine;

- la gestione e commercializzazione delle superfici utilizzabili per affissioni pubblicitarie o promozionali;

- la gestione ed eventuale alienazione delle proprietà immobiliari (patrimonio disponibile), non attinenti l'attività propria dell'AOUC ovvero l'assistenza, la ricerca e la didattica;

- l'attività di consulenza ed assistenza nell'area mobilità e trasporti;

- l'attività di consulenza ed assistenza nell'area del marketing, comunicazione e della promozione dell'immagine aziendale;

- consulenza e progettazione di politiche che riducono l'impatto ambientale e promuovono pratiche sostenibili;

- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la mobilità elettrica;

- la gestione di attività ricettive, residence, affittacamere e simili od altri complessi ricettivi anche ad uso foresteria per AOU Careggi, nonché tutte le strutture ad essi complementari.

2.2 La Società pone in essere ogni attività amministrativa, contrattuale ed extracontrattuale comunque necessaria, utile e/o opportuna per il migliore perseguimento dell'oggetto sociale. Le attività di cui all'oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle finalità istituzionali dell'A.O.U.C, e dei piani urbanistici e del commercio in vigore.

2.3. La Società può compiere altresì in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e/o opportune, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fidejussioni o altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse e/o strumentali all'oggetto sociale."

A questo punto il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in proposito.

Quindi l'Assemblea, come accerta e dichiara il Presidente della stessa, pienamente condividendo la esposta proposta del Presidente medesimo, all'unanimità

DELIBERA

di approvare l'articolo 2 dello statuto nel testo come sopra proposto dal Presidente.

Nessuno degli intervenuti chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la trattazione della parte straordinaria della presente

Assemblea alle ore nove e minuti quarantacinque.

A questo punto il Presidente, nella qualità, mi esibisce lo Statuto sociale che dichiara essere quello aggiornato con le modifiche come sopra deliberate dall'Assemblea e mi richiede di allegarlo al presente verbale; ed io Notaio, aderendo a tale richiesta, allego al presente verbale il detto statuto marcandolo di lettera "A".

Ai fini della Comunicazione Unica il Comparente si dichiara edotto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n.7 convertito in legge 2 aprile 2007, n.40.

La Parte dichiara di avere previamente ricevuto dal notaio rogante l'informativa prevista dall'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, riconoscendo che il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio. Ai sensi e per gli effetti di quest'ultima normativa, ogni parte interessata dichiara di aver fornito quanto necessario alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati.

Il Comparente espressamente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Il presente verbale, da me Notaio ricevuto per richiesta del Comparente, è stato da me letto ad esso Comparente che lo ha approvato.

Atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, salvo quanto scritto a penna di mia mano, su sette pagine di due fogli, viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio alle ore nove e minuti cinquanta.

F.to: Fabrizio Tonfoni.

F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)

*Allegato " A " al n. 9124
del fascicolo*

STATUTO della "IMMOBILI A.O.U. CAREGGI - S.P.A"

Titolo I

Costituzione - Oggetto - Sede - Durata

Articolo 1. Costituzione e denominazione

È costituita una società per azioni denominata

"IMMOBILI A.O.U. CAREGGI - S.P.A."

Articolo 2. Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto:

- la gestione e commercializzazione degli spazi commerciali del padiglione di ingresso di Careggi (N.I.C.) e di qualsiasi eventuale altro spazio utilizzabile a questo fine;
- la gestione e commercializzazione delle superfici utilizzabili per affissioni pubblicitarie o promozionali;
- la gestione ed eventuale alienazione delle proprietà immobiliari (patrimonio disponibile), non attinenti l'attività propria dell'AOUC ovvero l'assistenza, la ricerca e la didattica;
- l'attività di consulenza ed assistenza nell'area mobilità e trasporti;
- l'attività di consulenza ed assistenza nell'area del marketing, comunicazione e della promozione dell'immagine aziendale;
- consulenza e progettazione di politiche che riducono l'impatto ambientale e promuovono pratiche sostenibili;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la mobilità elettrica;
- la gestione di attività ricettive, residence, affittacamere e simili od altri complessi ricettivi anche ad uso foresteria per AOU Careggi, nonché tutte le strutture ad essi complementari.

2.2 La Società pone in essere ogni attività amministrativa, contrattuale ed extracontrattuale comunque necessaria, utile e/o opportuna per il migliore perseguimento dell'oggetto sociale. Le attività di cui all'oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle finalità istituzionali dell'A.O.U.C, e dei piani urbanistici e del commercio in vigore.

2.3. La Società può compiere altresì in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e/o opportune, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fidejussioni o altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse e/o strumentali all'oggetto sociale.

Articolo 3. Sede

3.1 La Società ha sede in Firenze, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.

All'Organo di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici in Italia e all'estero.

3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato."i

Articolo 4. Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.

Titolo XI Capitale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 5. Capitale

Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Articolo 6 Aumento di Capitale

L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire all'Organo di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione

Articolo 7. Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8. Obbligazioni

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.

8.2 La Società può emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 c.c., sussistendone i presupposti di legge.

8.3 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'Organo di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili riservate ai soci sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 9. Finanziamenti dei soci

La Società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, purché non aventi carattere di raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa vigente al momento, la cui concessione è peraltro libera. In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere destinate a copertura di eventuali perdite ovvero ad aumento del capitale, previa delibera dell'Assemblea straordinaria.

Titolo III

Assemblea degli azionisti

Articolo 10. Assemblea degli azionisti

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Articolo 11 Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione nel Comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

11.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo articolo 13;
- sia consentito al Presidente ed al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti.

Analogha facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11.3 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'articolo 3.2 con mezzi - quali PEC, posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma o fax - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, diverso da quello fissato per la prima convocazione.

11.4 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

11.5 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti l'Organo di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

Articolo 12. Partecipazione all'Assemblea

12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

12.2 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta conferita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2372 c.c.

Articolo 13. Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda dei casi:

- dall'Amministratore Unico;

- dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza o sua assenza, dall'Amministratore delegato o, in mancanza o sua assenza, dal Consigliere presente più anziano di età;

- in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.

13.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'articolo 2371 c.c..

13.3 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio.

Articolo 14. Deliberazioni dell'Assemblea

14.1 Le deliberazioni, per le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge. Le deliberazioni delle assemblee straordinarie dovranno essere prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza richiesta di cui all'articolo 2368 c.c..

14.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'articolo 2375 c.c..

14.3. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;

- la nomina e la revoca dell'organo amministrativo; la nomina dei sindaci e del

presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

- la determinazione del compenso dell'organo amministrativo e dei sindaci, e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale terrà anche conto delle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali sulla parità di genere vigenti al momento della nomina e del rinnovo degli stessi.

L'assemblea è, inoltre, tenuta a valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Qualora la società decida di non integrare gli strumenti di governo societario con quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), dovrà darne conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4 art. 6 del D.Lgs 175/2016.

E' comunque ed in ogni caso vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo IV Amministrazione

Articolo 15. Consiglio di Amministrazione

15.1. La gestione della Società è affidata a un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri.

15.2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione nominati durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, sono rieleggibili anche più volte.

15.3. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

15.4. Non possono essere nominati amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche socie e qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto

salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsti dalla legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

15.5. L'amministrazione della società spetta all'organo amministrativo, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

In particolare ai sensi dell'art. 14 comma 2 D.Lgs. 175/2016 qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3 del medesimo D.Lgs., uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

15.6. In caso di nomina del consiglio di amministrazione il medesimo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, determinandone i poteri. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare la delega. L'amministratore delegato è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo con cadenza almeno semestrale.

15.7. Ai membri dell'Organo di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, è vietato prevedere la corresponsione di gettoni di presenza o premi a seguito dei risultati raggiunti, deliberati dall'organo amministrativo dopo lo svolgimento dell'attività. Agli stessi è vietato corrispondere ogni e qualsiasi indennità e/o trattamento per la cessione della carica e/o per la fine del mandato. La remunerazione dell'organo di amministrazione è stabilita dall'assemblea dei soci, sentito il parere del collegio sindacale. Con riferimento all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi abbia commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolari gravità definite dall'art. 5 comma 3, D.Lgs. 472/1997. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari; il tutto, comunque nel rispetto della disciplina di legge tempo per tempo vigente.

Articolo 16. Presidente

16.1 Il Consiglio, ove non lo abbia fatto l'Assemblea, elegge, ai sensi dell'articolo 2380-bis c.c., un Presidente.

16.2 Il Consiglio nomina il Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

16.3 Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell' articolo 19.1 dello Statuto e mantiene i rapporti istituzionali non pertinenti all'ordinaria attività della Società;
- b) presiede l'assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 13.1 dello Statuto;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 17.1 e

17.3 dello Statuto;

d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle linee di indirizzo strategico dell'attività della Società.

Articolo 17. Riunioni e convocazioni del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a/r, o telegramma o fax, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'articolo 3.2 dello Statuto.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

17.4 Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati ed individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

Articolo 18. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

18.2 Tutte le deliberazioni consiliari devono risultare da processi verbali che, trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, il tutto ai sensi dell'art. 2381 c.c. Per l'esercizio dei poteri delegati, all'Amministratore Delegato spetta la legale rappresentanza della Società.

Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter, e 2506-bis c.c. e comunque nei casi di legge.

Articolo 19. Rappresentanza

19.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

19.2 La firma e la rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri al medesimo conferiti.

Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Titolo V

Collegio Sindacale - Controllo contabile

Articolo 20. Sindaci

20.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

20.2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La scelta dei sindaci dovrà, inoltre, essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione nel rispetto della normativa vigente anche in materia di parità di genere.

20.3. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci effettivi possono essere riconfermati senza limiti.

20.4. Il collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 21. Revisione legale dei conti

21.1. Il controllo contabile è esercitato con le modalità indicate negli articoli 2409 bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies del codice civile e dovrà essere affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Titolo VI Bilancio - Liquidazione

Articolo 22. Esercizio sociale e bilancio

22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

22.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea, fermo restando la riserva di legge.

Articolo 23. Scioglimento e liquidazione della Società

23.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

23.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'articolo 2487 c.c.

Titolo VII Controversie

Articolo 24. Controversie

È esclusa la competenza arbitrale.

Titolo VIII Disposizioni finali

Articolo 25. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le leggi speciali in materia e le norme di legge in materia di società per azioni.

F.to: Fabrizio Tonfoni

F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)